



## **Ordinanza sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (OPCA)**

del 26 febbraio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del 27 settembre 2019<sup>1</sup> sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti,

*ordina:*

### **Sezione 1: Importo forfettario**

**Art. 1** Tipo di importo forfettario

Per controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto.

**Art. 2** Entità dell'importo forfettario

L'importo forfettario ammonta a:

- a. 30 franchi per i controlli al computer;
- b. 110 franchi per i controlli sul posto.

**Art. 3** Rapporto e versamento dell'importo forfettario

<sup>1</sup> Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell'anno precedente.

<sup>2</sup> Il rapporto annuale illustra:

RS 823.121

<sup>1</sup> RS 823.12

<sup>2</sup> RS 142.20

- a. il numero di controlli svolti per verificare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti, suddivisi in funzione del tipo di controllo;
- b. il nome dei collaboratori incaricati dei controlli e gli effettivi di personale necessari, espressi in equivalenti a tempo pieno.

<sup>3</sup> La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emanando una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto.

<sup>4</sup> I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni.

## Sezione 2: Controlli ed esecuzione

### Art. 4 Tipo e portata dei controlli

<sup>1</sup> I controlli devono essere svolti in considerazione del principio di proporzionalità.

<sup>2</sup> I Cantoni determinano il tipo e la portata dei controlli basandosi su valutazioni dei rischi.

### Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità

<sup>1</sup> Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione.

<sup>2</sup> Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d'impiego necessari per la loro attività di controllo.

<sup>3</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all'articolo 35 della legge del 6 ottobre 1989<sup>3</sup> sul collocamento.

### Art. 6 Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti

<sup>1</sup> Le autorità incaricate dei controlli possono:

- a. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;
- b. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;
- c. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.

<sup>3</sup> RS 823.11

<sup>2</sup> Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle competenze di inchiesta elencate al capoverso 1.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

**Art. 7**            Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

**Art. 8**            Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

26 febbraio 2020            In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(art. 7)

## **Modifica di un altro atto normativo**

L'O-COLSTA del 1° novembre 2006<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri e la loro integrazione possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali.

*Allegato*

*Abbreviazioni*

*È aggiunta la seguente abbreviazione:*

AC     Autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

*Tabella*

*Nella rubrica «Imprese» è aggiunta la seguente colonna:*

---

	Accesso mediante procedura di richiamo
	AC

---

### **Imprese**

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, sito Internet, settore, stato dell'impresa, numero di rimando	T
Dati RIS (numero RIS, indirizzo, telefono, forma giuridica, dimensione dell'impresa, situazione economica, lingua di lavoro), dati del registro di commercio	–
Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)	T
Accordo di collaborazione, attività, raggiungibilità	–
Categorie professionali impiegate	T

<sup>4</sup> RS 823.114

<sup>5</sup> RS 142.20

	Accesso mediante procedura di richiamo
	AC
Andamento degli affari (periodo di tempo, posti, posti occupati dall'URC, indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, numero di persone in cerca d'impiego occupate, assegnazioni)	–
Posti a concorso, assegnazioni, offerte d'impiego, ritiro delle offerte (motivo, data), descrizione dei posti, condizioni di lavoro (data di assunzione, durata, grado di occupazione, salario, luogo), attività, requisiti (qualifiche, esperienza, livello formativo, titolo di studio), conoscenze linguistiche richieste, persona di contatto, assegnazioni	T
Risultati del <i>matching</i>	–
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare), autorità e persone competenti, settore d'esercizio, numero di lavoratori interessati	–

